



AREA LAVORO

SOMMARIO

3

- » DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS - NOVITÀ LAVORO
- » CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

4

- » CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER AZIENDE INDUSTRIALI CON CALO DI FATTURATO

5

- » CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (ORDINARIA – STRAORDINARIA) SENZA CONTRIBUTUZIONE ADDIZIONALE - ESTENSIONE BLOCCO LICENZIAMENTI PER GMO

6

- » DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, COMMERCIO, STABILIMENTI TERMALI

7

- » CONTRATTO DI ESPANSIONE
- » ULTERIORE PROROGA CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

8

- » TRATTAMENTO NASPI
- » PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

AREA FISCO

11

- » DECRETO SOSTEGNI BIS – NOVITÀ FISCO
- » CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

13

- » PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DELLE NOTIFICHE DI CARTELLE

14

- » NUOVA ACE INNOVATIVA 2021

15

- » MODIFICHE AL FONDO DI GARANZIA PMI E DEL FONDO DI GARANZIA SACE
- » MORATORIA PRESTITI E MUTUI

16

- » CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

17

- » NUOVI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI IN STARTUP E PMI INNOVATIVE

DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS - NOVITÀ LAVORO

Il **Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni Bis)** introduce una serie di importanti novità in materia di lavoro al fine di favorire la ripresa delle attività economiche salvaguardando al contempo i posti di lavoro.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Da 01 luglio e fino al 31 ottobre 2021, viene istituito il cosiddetto "contratto di rioccupazione". Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato a re-introdurre nel mercato del lavoro soggetti in stato di disoccupazione. Di seguito le particolarità:

- » **Il progetto individuale di inserimento.** Datore di lavoro e lavoratore devono definire un progetto di inserimento finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento **ha una durata di 6 mesi.**
- » **Possibile recesso dopo 6 mesi.** Al termine del periodo di inserimento, datore di lavoro e lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro, con un preavviso che decorre dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto di lavoro prosegue come qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- » **Esonero contributivo.** Al datore di lavoro che assume con contratto di rioccupazione è riconosciuto un **esonero contributivo per un periodo massimo di 6 mesi.** L'esonero è pari al 100% dei contributi Inps dovuti dal datore di lavoro (esclusi premi Inail) entro un limite massimo di euro 6.000 su base annua da riparametrare su base mensile.
- » **Norma anti-licenziamento e recupero dell'esonero contributivo.** L'esonero contributivo viene revocato (e recuperato) se:
 - » Durante o al termine del periodo di inserimento il lavoratore inserito viene licenziato;
 - » Nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata il datore di lavoro dovesse procedere nella medesima unità produttiva a licenziamenti per giustificato motivo, sia in forma individuale che collettiva, di altri lavoratori con medesima categoria legale e inquadramento del lavoratore assunto in via agevolata.
- » **Dimissioni.** In caso di dimissioni del lavoratore, l'esonero viene riconosciuto per l'effettiva durata del rapporto di lavoro.
- » **Autorizzazione Commissione europea.** L'efficacia dell'esonero in parola è subordinata alla preventiva autorizzazione della commissione europea.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER AZIENDE INDUSTRIALI CON CALO DI FATTURATO

Le aziende industriali (area cigo - cigs) che **nel primo semestre del 2021 hanno registrato un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019**, potranno presentare domanda di **cassa integrazione guadagni straordinaria** (in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 21 del D.Lgs. 148/2015), previa preventivo accordo collettivo aziendale di riduzione dell'attività lavorativa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le seguenti specifiche:

- » **Accordo collettivo aziendale.** Necessario accordo collettivo con OO.SS per riduzione attività lavorativa finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- » **Durata massima.** Fino a 26 settimane, entro il 31 dicembre 2021;
- » **Lavoratori beneficiari.** Possono essere ricompresi nell'accordo tutti i lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021;

Riduzione orario di lavoro. La riduzione dell'attività lavorativa non potrà essere superiore in media all'80% dell'orario di lavoro (giornaliero, settimanale, mensile). Per il singolo

- » lavoratore, sull'intero periodo, la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro non potrà essere superiore al 90%.
- » **Trattamento di cassa integrazione percepito dal lavoratore.** I lavoratori impiegati ad orario ridotto ricevono un trattamento di cassa integrazione **pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata loro per le ore di lavoro non prestate. In via straordinaria per tale trattamento non operano i massimali Inps previsti dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 148/2015.**
- » **Contribuzione aggiuntiva.** Non è prevista alcuna contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (ORDINARIA - STRAORDINARIA) SENZA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE - ESTENSIONE BLOCCO LICENZIAMENTI PER GMO

A partire dal 01 luglio 2021 i datori di lavoro soggetti a cigo – cigs che sospendono/riducono l'attività lavorativa richiedendo l'intervento di cassa integrazione guadagni (sia ordinaria che straordinaria) **sono temporaneamente esonerati (fino al 31 dicembre 2021) dall'obbligo di contribuzione addizionale Inps (9% - 12% - 15% calcolata sul valore della retribuzione persa dal lavoratore per le ore di lavoro non prestate) commisurato alla durata dell'ammortizzatore sociale richiesto.**

Per i datori di lavoro che richiedono cigo/cigs senza obbligo di contribuzione addizionale resta confermato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (sia in forma collettiva che in forma individuale) per tutta la durata dell'ammortizzatore sociale utilizzato entro il 31 dicembre 2021.

CIGO – CIGS SENZA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE			
TIPO AMMORTIZZATORE	CAUSALE	DECORRENZA	CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
CIGO	Art. 11 D.Lgs. 148/2015. » Situazioni aziendali dovute a eventi transitori; » Situazioni temporanee di mercato	Dal 01 luglio 2021	Non dovuta fino a 31 dicembre 2021
CIGS	Art. 21 D.Lgs. 148/2015 » Riorganizzazione aziendale; » Crisi aziendale; » Contratto di solidarietà;	Dal 01 luglio 2021	Non dovuta fino a 31 dicembre 2021



Per le aziende che usano cigo-cigs senza contribuzione addizionale per la durata dell'ammortizzatore fruito entro il 31 dicembre 2021 viene confermato:

- » blocco procedure di licenziamento collettivo;
- » congelamento delle procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- » blocco licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;

Il blocco non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati da:

- » Nel caso di cambio di appalto quando il personale interessato dal recesso e già impiegato nell'appalto venga riassunto dal nuovo appaltatore;
- » dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- » nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un suo ramo di essa ex art. 2112 cod. civ.;
- » nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con diritto alla percezione del trattamento di NASPI.
- » Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione: se l'esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, COMMERCIO, STABILIMENTI TERMALI

Per i datori di lavoro privati dei settori turismo, commercio, stabilimenti termali, viene previsto un esonero contributivo (similare a quelli già introdotti dalla precedente normativa emergenziale) con le seguenti caratteristiche:

- » Valore dell'esonero calcolato sul doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio – febbraio – marzo 2021;
- » Da utilizzare in compensazione sulla contribuzione dovuta entro il 31 dicembre 2021;
- » In caso di richiesta è prevista l'estensione del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2021.
- » L'efficacia dell'esonero in parola è subordinata alla preventiva autorizzazione della commissione europea.

CONTRATTO DI ESPANSIONE

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, il contratto di espansione stipulato ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 148/2015 potrà essere utilizzato anche da datori di lavoro con organico aziendale non inferiore alle 100 unità.

Vengono prorogati in via sperimentale anche per il 2021 gli accompagnamenti alla pensione previsti nell'ambito dei contratti di espansione, nonché la facoltà di fruire dell'intervento straordinario di integrazione salariale per un periodo di 18 mesi, anche non continuativi.

Tali contratti sono stipulati nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità.

ULTERIORE PROROGA CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

In via eccezionale, dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, può essere autorizzata una proroga di ulteriori 6 mesi, rispetto ai 12 mesi previsti, dello speciale regime di Cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività. Questo particolare regime di integrazione salariale configura una specifica ipotesi di crisi aziendale che si aggiunge alle ulteriori causali di integrazione previste dal nostro ordinamento come strutturali, seppur in modo temporaneo e cioè per il 2021 e per il 2022. Per ottenere la proroga di 6 mesi è necessario stipulare un ulteriore accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata. La possibilità di ulteriore proroga, nella fase di ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologia, ha come obiettivo quello di sostenere i lavoratori dipendenti da aziende con particolare rilevanza strategica sul territorio qualora, dopo l'avvio del processo di cessazione aziendale, abbiano incontrato particolare complessità nelle azioni finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Si ricorda infatti che la condizione per l'accesso all'ammortizzatore in commento sia la cessazione in tutto o in parte dell'attività produttiva associata alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso la cessione anche parziale dell'attività medesima o la reindustrializzazione del sito produttivo o la possibilità di interventi di politica attiva presentati dalle Regioni nelle quali sono dislocate le unità produttive cessate od in procinto di cessare.

TRATTAMENTO NASPI

Il decreto Sostegni bis sospende temporaneamente il meccanismo di riduzione dell'assegno di disoccupazione consistente nella riduzione del 3% al mese del trattamento, a far data dal quarto mese di fruizione.

Tale sospensione opera dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, è opportuno rammentare che tale intervento di legge in materia di Naspi non è il primo, infatti già il decreto Sostegni aveva sospeso, sempre in via temporanea e fino al 31 dicembre 2021, il requisito "lavorativo", per poter beneficiare del trattamento di disoccupazione, consistente nei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.

Resta invariato, invece, il requisito "contributivo" pari a tredici settimane nei quattro anni precedenti dalla perdita involontaria del posto di lavoro.

PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

Con l'art. 42 del decreto Sostegni bis, viene prorogata l'indennità destinata ai lavoratori stagionali, turismo e spettacolo.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dall'art. 10 del decreto Sostegni (DL 41 DEL 22.03.2021) pari ad euro 2.400,00 verrà erogata, una tantum, **un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.**

L'indennità viene confermata per le seguenti categorie di lavoratori destinatarie dell'indennità del decreto Sostegni:

- » Lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- » Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici che operano nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- » Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- » Dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- » Lavoratori intermittenti;
- » Lavoratori autonomi occasionali;
- » Incaricati alle vendite a domicilio;
- » Lavoratori dello spettacolo.

Per le categorie 1 e 2 - Settore turismo e stabilimenti balneari

- » Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021);
- » Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
- » Non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

Per la categoria 3 - Settori diversi

- » Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021);
- » Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- » Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- » Non essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.

Per la categoria 4 - Settore turismo e stabilimenti termali

- » Essere titolari, tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021), di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- » Essere titolari, nel 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- » Non essere titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021).

Per la categoria 5 - Lavoratori intermittenti

- » Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021);
- » Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- » Non essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.

Per la categoria 6 - Lavoratori autonomi occasionali

- » Essere privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021);
- » Essere titolari di contratti autonomi occasionali per i si è già iscritti alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso periodo;

- » Non essere titolari di un contratto di lavoro in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021);
- » Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità,
- » Non essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.

Per la categoria 7 - Incaricati alle vendite a domicilio

- » Aver percepito un reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;
- » Essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (26.05.2021);
- » Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- » Non essere titolari di pensione alla data di presentazione della domanda.

Per la categoria 8 - Lavoratori dello spettacolo

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (opzione 1)

- » Aver maturato almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis;
- » Aver percepito un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro;
- » Non essere titolari di pensione;
- » Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità.

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (opzione 2)

- » Aver maturato almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis
- » Aver percepito un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

IMPORTO

Un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro **che non concorre alla formazione del reddito.**

DOMANDA

Coloro che hanno già incassato l'indennità prevista dal decreto Sostegni riceveranno il nuovo bonus in via automatica; coloro i quali non hanno percepito nessun importo dovranno presentare nuova istanza all'INPS entro il 31.07.2021.

Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. "Sostegni-bis", con l'articolo 1, rubricato "Contributo a fondo perduto", ha ampliato il novero dei potenziali beneficiari dei contributi a fondo perduto, aggiornando altresì le basi di calcolo, in modo da tener in debita considerazione anche gli effetti delle chiusure previste dalle misure preventive contro i contagi COVID-19, disposte nei primi mesi dell'anno in corso.

Si propone qui di seguito una descrizione dei principali aspetti delle quattro tipologie di contributi:

CONTRIBUTO "AUTOMATICO" 1

Si tratta di un contributo a fondo perduto c.d. "automatico", rivolto a quanti hanno già ricevuto, o stanno ricevendo (in quanto il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2021) i contributi previsti dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, meglio conosciuto come "Decreto Sostegni"; i contributi riconosciuti saranno dello stesso importo e verranno corrisposti nella stessa modalità prescelta inizialmente, vale a dire accredito su conto corrente oppure credito d'imposta. Gli importi minimi restano 1.000,00 euro per le ditte individuali e 2.000,00 euro per gli altri.

Trattandosi di un contributo "automatico" non dovrebbe essere necessario presentare alcuna istanza e quindi si dovrà semplicemente attendere l'accredito sul conto corrente.

Per i soggetti che in sede di prima istanza hanno optato per la fruizione del contributo mediante credito d'imposta, risulta consigliabile attendere ulteriori indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare di utilizzare un codice tributo errato.

CONTRIBUTO "ALTERNATIVO" – PARTE PRIMA

Viene introdotto un contributo alternativo a quanto sopra delineato, che si sostanzia in una possibile integrazione al contributo riconosciuto con il Decreto Sostegni. I principi da applicare sono gli stessi previsti dal Decreto Sostegni e anche la platea di potenziali beneficiari risulta la medesima. Ciò che cambia è il lasso temporale su cui determinare la diminuzione del fatturato. Infatti, il periodo di tempo da prendere in considerazione è il 1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus il periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. La diminuzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi deve essere almeno del 30%; se tale requisito viene rispettato, lo step successivo prevede l'applicazione delle seguenti percentuali alla differenza dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi:

- » 60 % se i ricavi e compensi non superano i 100.000,00 euro;
- » 50% nella fascia tra 100.000,00 e 400.000,00 di euro;
- » 40% nella fascia tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- » 30% tra 1 e 5 milioni;
- » 20% tra 5 e 10 milioni.

Se scaturisce un contributo a fondo perduto maggiore di quanto riconosciuto dal Decreto Sostegni, risulta possibile presentare apposita istanza per richiedere l'integrazione del contributo. Il modello dell'istanza sarà reso noto mediante la pubblicazione di un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTO "ALTERNATIVO" – PARTE SECONDA

Questo tipo di contributo a fondo perduto ha come destinatari coloro che non hanno potuto beneficiare del contributo previsto dal Decreto Sostegni in quanto non hanno registrato una diminuzione del fatturato sufficiente a tal fine; a tali soggetti viene ora offerta una nuova chance, variando il lasso temporale su cui calcolare la diminuzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi.

Come nel contributo delineato nel precedente paragrafo, il nuovo periodo di tempo da prendere in considerazione risulta essere 1° aprile 2020-31 marzo 2021 versus il periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. Se viene rispettato il requisito della diminuzione di almeno il 30%, per determinare l'importo del contributo a fondo perduto occorre applicare le seguenti percentuali alla variazione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi:

- » 90% se i ricavi e compensi non superano i 100.000,00 euro;
- » 70% nella fascia tra 100.000,00 e 400.000,00 di euro;
- » 50% nella fascia tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- » 40% tra 1 e 5 milioni;
- » 30% tra 5 e 10 milioni.

CONTRIBUTO SU BASE REDDITUALE

Tale tipologia di contributo abbandona il parametro del fatturato per accogliere quello di natura reddituale. Si potrà beneficiare del contributo a fondo perduto solamente se si registrerà un peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà definire la misura della variazione percentuale, al di sotto della quale non si potrà ottenere il contributo e dovrà altresì determinare la percentuale da applicare allo scostamento negativo tra il periodo d'imposta 2020 e 2019.

Per ottenere il contributo a fondo perduto sarà necessario procedere con l'invio telematico del modello Redditi entro il prossimo 10 settembre; tale previsione desta non poche preoccupazioni nel mondo professionale.

Tale misura diverrà efficace solamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE E DELLE NOTIFICHE DI CARTELLE

È stato confermato il rinvio della sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione fino al 30 giugno 2021. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo aveva già anticipato con un comunicato lo scorso 30 aprile.

La sospensione riguarda:

- » versamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente di riscossione
- » invio di nuove cartelle
- » avvio di procedure di riscossione (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti)
- » verifiche di inadempienze, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di procedere con il pagamento di importi superiori a € 5.000

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto, il 26 maggio. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).

Si ricordano, inoltre, le scadenze previste per il pagamento delle rate di "Saldo e stralcio" e "Rottamazione-ter" al fine di mantenere le agevolazioni:

- » 31 luglio 2021 per le rate con scadenza nel 2020
- » 30 novembre 2021 per le rate con scadenza nel 2021

NUOVA ACE INNOVATIVA 2021

Sono state introdotte alcune novità in relazione all'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) introdotto dal DL 201/2011. Come noto l'ACE rappresenta una deduzione dal reddito imponibile netto d'impresa di un importo pari al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio conseguiti a partire dal 2011, introdotta con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Le novità introdotte dal DL "Sostegni – bis" possono essere riassunte nei seguenti punti:

- » Incremento del **coefficiente di deduzione al 15%** ma solo con riguardo all'incremento registrato tra il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2020 (per gli incrementi conseguiti nel periodo 2011-2020 continua ad essere applicato il coefficiente del 1,3%);
- » deroga al criterio del *pro rata temporis* in relazione ai **solli incrementi realizzati nel corso del 2021**, che rileveranno per intero indipendentemente dalla data di versamento (eventuali conferimenti o versamenti effettuati a fine 2021 vengono considerati per intero nel calcolo come se fossero effettuati al 1° gennaio 2021);
- » possibilità di trasformare la deduzione ACE in **credito d'imposta**, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020, da utilizzare alternativamente:
 - » in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo;
 - » presentando istanza di rimborso;
 - » optando per la cessione del credito a terzi, con la facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'ACE "innovativa" i seguenti soggetti:

- » le società e gli enti commerciali residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
- » le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
- » le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

LIMITI E VINCOLI

In relazione alla possibilità di beneficiare della nuova ACE "innovativa" vengono introdotte anche alcune limitazioni allo scopo di contrastare potenziali comportamenti abusivi.

In particolare, viene previsto quanto segue:

- » una limitazione all'importo massimo della variazione in aumento rilevante per il beneficio fissata a 5 milioni di euro, limite del tutto indipendente dall'ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio;
- » l'introduzione di una clausola che preveda il mantenimento degli incrementi posti alla base del calcolo ACE "innovativa" nel patrimonio dell'impresa almeno fino al 2023 (eventuale riduzione del patrimonio netto nei due anni successivi al 2021, diverse da utilizzi a copertura delle perdite, comportano il recupero dell'agevolazione fruita attraverso un particolare meccanismo di recapture).

MODIFICHE AL FONDO DI GARANZIA PMI E DEL FONDO DI GARANZIA SACE

Al fine di incentivare il rilancio dell'economia del Paese e l'**accesso al credito delle piccole e medie imprese**, il decreto "Sostegni-bis" interviene rimodulando le agevolazioni previste dal D.L. 23/2020 (cd. "Decreto Liquidità"). Nello specifico, la misura attuata dal Governo opera su tre fronti:

- » estende l'efficacia del Fondo di Garanzia PMI e del Fondo Garanzia SACE al 31.12.2021 (in luogo della precedente scadenza fissata al 30.06.2021);
- » concede, previa notifica e autorizzazione da parte della Commissione Europea, la possibilità di estendere la durata dei finanziamenti già garantiti da SACE S.p.a. fino a 10 anni, o in alternativa di sostituirli con nuovi finanziamenti della stessa durata massima di 10 anni;
- » rimodula le modalità di copertura del Fondo di Garanzia.

In riferimento alle modalità di copertura del Fondo di Garanzia PMI, infatti, è stabilito che:

- » per i finanziamenti in essere inferiori ad euro 30.000, la copertura del Fondo PMI resta invariata al 100%, mentre per i finanziamenti di importo superiore si riduce al 90%;
- » per i finanziamenti richiesti a partire dal 01.07.2021, in caso di allungamento della durata oltre i sei anni, la garanzia statale si riduce al 90%, per i prestiti inferiori ad euro 30.000, e all' 80% per i prestiti di importo superiore;
- » per i progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento proposti dalle imprese con meno di 500 dipendenti, vengono concesse garanzie su portafogli di obbligazioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

MORATORIA PRESTITI E MUTUI

È stata prevista un'ulteriore proroga della sospensione di mutui e prestiti per micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali al 31 dicembre 2021; sono classificate come PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, secondo i dettami della Commissione europea.

In precedenza, il Decreto Cura Italia, n. 18/2020, aveva **congelato fino al 30 settembre le linee di credito** in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e le rate di prestiti e canoni; tale scadenza era stata dapprima rinviata a gennaio 2021 dal decreto Agosto e ancora al 30 giugno dalla legge di Bilancio 2021.

Le due principali novità del nuovo Decreto riguardano la possibilità di usufruire della moratoria solo attraverso comunicazione esplicita alla banca (viene meno dunque il meccanismo di

automaticità) ed il riconoscimento della stessa esclusivamente per quanto concerne la quota capitale (non vi rientrano, dunque, gli interessi).

Nella comunicazione per richiedere la moratoria, da inviare tassativamente **entro il 15 giugno 2021** anche tramite mail o con altro mezzo che tenga traccia della data certa, l'impresa autodichiara:

- » il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- » "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- » di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- » di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Requisito essenziale da possedere nel momento dell'inoltro della comunicazione è che l'impresa sia "*in bonis*", ovvero che non vi siano posizioni debitorie classificate come inadempienze probabili, esposizioni deteriorate ripartite nelle categorie sofferenze, esposizioni scadute, ma anche rate scadute (pagate parzialmente o non pagate) da più di 90 giorni.

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia **devono accettare le comunicazioni di moratoria**, se rispettano i requisiti previsti; l'istituto di credito provvederà alla traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.

Si può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell'intera rata) tramite specifica comunicazione all'istituto di credito e riprendere il pagamento delle rate; possono ricorrere alla moratoria anche quelle PMI che hanno già ottenuto misure sospensive o restrittive dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

È stato esteso il credito d'imposta locazioni a tutte le attività economiche che hanno avuto un fatturato fino a 15 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che periodo compreso fra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 abbiano subito una riduzione media mensile dei ricavi pari ad almeno il 30% rispetto ai 12 mesi precedenti.

Il credito d'imposta spetta per i canoni di locazione versati da gennaio a maggio 2021 e sono ammessi al beneficio i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi, tour operator il credito d'imposta è esteso fino al 31 luglio 2021 (era già previsto fino al 30 aprile) e senza alcun limite di fatturato. Occorrerà dimostrare di aver subito per le mensilità oggetto di beneficio perdita di compensi o ricavi pari ad almeno il 50% sullo stesso mese del 2019.

Il decreto Sostegni bis prevede un ulteriore tassello al quadro di incentivi a favore di chi investe in startup e pmi innovative.

Si prevedono infatti due nuove importanti misure agevolative:

- » l'esenzione da imposte sui redditi per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa, derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup o pmi innovative, a condizione che:
 - » siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale avvenuta dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025
 - » siano possedute per almeno tre anni.
- » L'esenzione generalizzata da imposte sulle plusvalenze realizzate da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di impresa- derivanti dalla cessione di partecipazioni in qualunque tipo di società (escluse le società semplici) a condizione che:
 - » le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
 - » il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

Si segnala che l'entrata in vigore di questa disposizione è subordinata all'autorizzazione dell'Unione Europea.



Milano

Via Borromei, 2

Torino

Corso Matteotti, 42

Roma

Piazzale delle Belle Arti, 2

Via Nairobi, 40

Via G. Paisiello, 55

Via della Magliana, 65/R

Via Nomentana, 935

Bologna

Via G. Amendola, 14

Via G. Papini, 18

Perugia

Viale Centova, 6

Napoli

Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Padova

Via Longhin, 11

Ferrara

Via Darsena, 67

Olbia

Via Georgia, 41 - Torre 3

Cesano Boscone (MI)

Via R. Sanzio, 5

Bollate (MI)

Via Giovanni Pascoli, 10

Brendola (VI)

Piazzetta Risorgive, 21

Umbertide (PG)

Via della Vignola, 5

NexumStp S.p.A.

Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078

Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it